Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza 184/2011 - Decisione del 07/06/2011 - Deposito del 10/06/2011**
Massima 1:	**Titolo** Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Ulteriori profili e parametri indicati dalla parte costituita ma non evocati dal giudice a quo - Inammissibilità. **Testo** Non possono formare oggetto del giudizio di costituzionalità i parametri costituzionali ed i profili indicati dalla parte privata costituita nel giudizio diversi ed ulteriori rispetto a quelli evocati dal rimettente. Infatti, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge della Regione Sardegna 07/08/2007 n. 5 art. 20 co. 8 legge della Regione Sardegna 07/08/2007 n. 5 art. 20 co. 9 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 2 **Altri parametri e norme interposte** statuto speciale regione Sardegna art. 3 lett. e) decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 9
Massima 2:	**Titolo** Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - Previsione di una più ampia sfera di

	applicabilità della regola della esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - Difformità rispetto alla normativa statale, con incidenza negativa sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito - Illegittimità costituzionale in parte qua con conseguente applicazione della disciplina statale. **Testo** E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui prevede che «per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale», in quanto in contrasto con la normativa statale di cui all'art. 122, comma 9, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del d.lgs. n. 112 del 2008 (il quale dispone che «per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia»), che, riducendo l'ambito di applicabilità della regola dell'esclusione automatica, è finalizzato ad incrementare la concorrenza poichè reca una prescrizione che, prevedendo una più vasta area di applicabilità della regola dell'esclusione automatica, è suscettibile di incidere negativamente sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge della Regione Sardegna 07/08/2007 n. 5 art. 20 co. 8 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 2 **Altri parametri e norme interposte** statuto speciale regione Sardegna art. 3 lett. e) decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 9
Massima 3:	**Titolo** Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - Previsione che, per gli appalti sotto soglia comunitaria, la facoltà di esclusione automatica non possa essere esercitata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque anziché a dieci - Difformità rispetto alla normativa statale, con incidenza negativa sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito - Illegittimità costituzionale in parte qua con conseguente applicazione della disciplina statale. **Testo** E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 20, comma 9, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» «l'esclusione automatica di cui al comma 8», anziché prevedere che la facoltà di

	esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in quanto, anche qualora una Regione sia titolare di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale, essa non può prevedere l'esclusione automatica nei casi in cui non sia consentita dalla norma statale stabilendo una disciplina diversa da quella nazionale, poiché incide negativamente sul livello della concorrenza che deve essere garantito agli imprenditori operanti sul mercato.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge della Regione Sardegna 07/08/2007 n. 5 art. 20 co. 9 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 lett. e) **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 9

Redattore: Beatrice Fiandaca